

Redditi di capitale

Redditi di capitale - art. 44, co. 1

L'art. 44 individua i redditi di capitale con una **elencazione esaustiva**, **ma** al tempo stesso si chiude (alla **lett. h**) del comma 1) con una fattispecie residuale che **lascia ampia portata alla norma**.

Sono redditi di capitale

a) **Gli interessi** ed altri **proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti**



NB Possono essere soggetti a **tassazione separata** *ex* art. 17, co. 1, lett. n), **quando** non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni

Sono redditi di capitale

b) Gli interessi e gli altri proventi:

- delle obbligazioni e dei titoli similari
- degli altri titoli diversi dalle azioni e dei titoli similari
- dei certificati di massa

Es: - proventi di titoli tipici, come le cambiali e gli assegni bancari, e proventi dei titoli atipici individuali e di massa



Titoli di massa: quelli emessi in notevole quantità, con caratteri di omogeneità ed in base ad una unica operazione economica

Titoli individuali: emessi in operazioni singole

NB - Possono essere soggetti a tassazione separata *ex art. 17, co. 1, lett. n)*, **quando** non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni

- Le disposizioni della lett. b) vanno coordinate con quelle contenute al co. 2

Sono redditi di capitale

c) Le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue



v. artt. 1861 e
1869 c.c.

- Sono indeterminate nella durata
- Sono costituite da somme di denaro o da una certa quantità di cose fungibili

Rendite perpetue: corrispettivo della cessione di denaro o di un immobile

Prestazioni perpetue: possono essere disposte come atto di ultima volontà

Sono redditi di capitale

d) I compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia



Compensi corrisposti a seguito del rilascio di una fideiussione o di altra garanzia, quale ad es. **pegno o ipoteca**

Sono redditi di capitale

- e) Utili derivanti gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti passivi IRES (c.d. **Utili da Partecipazione**, art. 47)

NB Viene ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 (c.d. **Thin Capitalization**) erogati dal socio o dalle sue parti correlate

Sono redditi di capitale

f) **Utili** derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. (contratti di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite dell'impresa e contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dell'impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto)

NB Se l'apporto dell'associato nell'associazione in partecipazione è **di solo lavoro**, gli utili che ne derivano sono **redditi di lavoro autonomo**



Sono redditi di capitale

g) Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti

Esclusioni

Non rientrano tra i redditi di capitale gli utili corrisposti da **Fondi Comuni di Investimento**, in quanto sono assoggettati ad imposta sostitutiva

NB Possono essere soggetti a tassazione separata *ex art. 17, co. 1, lett. n)*, **quando** non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni

Sono redditi di capitale

g-bis) Proventi derivanti dal riporti e pronti contro termine, su titoli e valute

- Con tali operazioni le parti non intendono trasferire la proprietà dei titoli e del denaro, ovvero delle valute, a titolo definitivo, ma solo a titolo temporaneo (**non costituiscono redditi diversi**)

- Posso avere ad oggetto ogni tipologia di titolo di credito e quindi anche titoli rappresentativi di quote comuni di fondi di investimento, titoli atipici, certificati di deposito.

g-ter) Proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito

g-quater) I redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione

g-quinquies) I redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica dai fondi pensione e i redditi derivanti dalle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale

Sono redditi di capitale

h) Gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale



Categoria
residuale

Esclusioni

Non costituiscono redd. di capitale quelli che derivano da rapporti che traggono origine da atti che abbiano come funzione obiettiva quella dell'impiego di capitale

Utili da partecipazione - art. 47

Utili da partecipazione: proventi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di una partecipazione al capitale o al patrimonio **di soggetti passivi Ires** (lett. e, art. 44)

Regime impositivo

Gli utili da partecipazione **concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40%** del loro ammontare (art. 47, co. 1)

Ratio dell'esenzione parziale



Limitare la doppia imposizione della medesima ricchezza, poiché gli utili concorrono alla determinazione del reddito:

- sia della società partecipata che li distribuisce, in quanto indeducibili ex art. 109, co. 9
- sia dei singoli soci percipienti

ANTE Riforma

La doppia imposizione era evitata attraverso il meccanismo del credito di imposta

RIFORMA

La doppia imposizione è parzialmente evitata accordando al socio una parziale esenzione

Sussiste una stretta correlazione tra proventi rientranti nella categoria degli utili da partecipazione e proventi indeducibili dal reddito dei soggetti Ires

Art. 109, co. 9

Non è deducibile dal reddito dei soggetti passivi Ire ogni tipo di remunerazione dovuta:

- a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, **per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società** emittente o di altra società appartenente allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- b) relativamente ai **contratti di associazione in partecipazione** ed a quelli di cui all'art. 2554 del cod. civ. allorché sia previsto un **apporto diverso da quello di opere e servizi.**

Art. 109, co. 9, lett. a

Si fa riferimento :

- ai **titoli**, per tali intendendosi i titoli di credito;
 - agli **strumenti finanziari**:
1. dal punto di vista fiscale tale locuzione ha un significato indeterminato (talora è utilizzata per comprendere non solo i titoli ma anche i contratti di natura finanziaria). La soluzione preferibile con riferimento all'art. 109 è quella di circoscriverne la portata ai **solli strumenti finanziari costituiti da titoli o da certificati** (la norma in esame parla di “*società emittente*” e di “*affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi*” sembrando presupporre il riferimento ai titoli o ai certificati e non anche ai contratti, in quanto non suscettibili di emissione; una diversa interpretazione renderebbe, inoltre, priva di senso la lett. b) dello stesso articolo);

Art. 109, co. 9, lett. a

2. La norma parla di “*strumenti finanziari comunque denominati di cui all’art. 44*”:

- è chiaro il **riferimento ai soli strumenti finanziari produttivi di reddito di capitale e non anche a quelli produttivi di redditi diversi**. Solo la remunerazione dei primi è, quindi, indeducibile dal reddito della partecipata;

- si ritiene **ineducibile la remunerazione** degli strumenti finanziari emessi **sia a seguito dell’apporto di capitale** (denaro o beni) **sia a seguito dell’apporto di opere o servizi**. Ciò trova conferma nella relazione illustrativa del D. Lgs. e anche nella lett. b) del comma 9 dell’art. 109 da cui si trae che la indeducibilità della remunerazione per il soggetto erogante dipende dalla consistenza dell’apporto (opere o servizi/capitale o misto) soltanto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (e non per gli strumenti finanziari la cui remunerazione è in ogni caso indeducibile);

Art. 109, co. 9, lett. a

La norma continua circoscrivendo la indeducibilità ai soli strumenti finanziari di cui all'art. 44 la cui remunerazione comporti la **partecipazione diretta o indiretta ai risultati economici della società emittente, di società appartenenti allo stesso gruppo ovvero dell'affare in relazione al quale siano stati emessi:**

Una partecipazione ai risultati economici può dirsi **indiretta**, ad esempio, nel caso in cui la remunerazione sia parametrata non all'ammontare dell'utile di esercizio bensì ad un diverso aggregato del conto economico che l'andamento dell'utile di esercizio;

Non è configurabile una **partecipazione indiretta nel caso in cui soltanto la misura del tasso di interesse accordato ad un titolo sia collegata al livello dei risultati economici della società:** in questo caso il conseguimento di positivi risultati economici costituisce soltanto il presupposto per il riconoscimento di un tasso di interesse più elevato e non anche la base di commisurazione della remunerazione spettante.

Art. 109, co. 9, lett. a

4. Non è prevista una indeducibilità integrale.

La norma limita la **ineducibilità soltanto per la quota della remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione a risultati economici**; conseguentemente, nell'ipotesi in cui la remunerazione di uno strumento finanziario sia parametrata, in parte ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo e, in parte ai tassi di interesse correnti (o, comunque, ad altri generali parametri di natura finanziaria) deve ritenersi indeducibile la sola quota dipendente dai risultati economici.

Art. 109, co. 9, lett. b

Indeducibilità della remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza a condizione che sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Resta, pertanto, integralmente deducibile ai sensi del comma 6 dell'art. 95 (*Spese per prestazioni di lavoro*) la remunerazione dovuta sulla base di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, comportanti la partecipazione agli utili e alle perdite di un'impresa o di un affare senza il corrispettivo di un apporto o con apporto costituito esclusivamente da opere e servizi.

E' indeducibile ai sensi della lett. b) del comma 9 anche la remunerazione dovuta su strumenti finanziari che incorporano rapporti di associazione in partecipazione? La soluzione di tale interrogativo assume rilevanza perché mentre la lett. b) prevede la integrale indeducibilità della remunerazione, la lett. a) considera indeducibile solo la quota di remunerazione che comporti la partecipazione ai risultati economici. E' preferibile ritenere che in questa ipotesi la indeducibilità sia disciplinata dalla lett. a) del comma 9 che si riferisce in genere agli strumenti finanziari (quindi, anche a quelli incorporanti rapporti di associazione in partecipazione).

Strumenti finanziari simili alle azioni - Art. 44, co. 2, lett. a

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 109, comma 9, lett. a) in tema di indeducibilità delle remunerazioni degli strumenti finanziari di natura partecipativa, l'art. 44, comma 2, lett. a) considera simili alle azioni tutti gli strumenti finanziari la cui remunerazione comporti una partecipazione ai risultati economici della società emittente

Differenza tra la locuzione utilizzata dalla lett. a) dell'art. 44, co. 2, e quella utilizzata dalla lett. a) dell'art. 109, co. 9

- **Art 44, comma 2, lett. a):** assimila alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione “*è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente...*”; interpretando letteralmente, sarebbe necessario che lo strumento consenta al sottoscrittore di conseguire una quota dei risultati economici positivi della società; inoltre, non si fa alcun riferimento alla partecipazione indiretta.
- **Art. 109, comma 9, lett. a):** fa riferimento agli strumenti finanziari la cui remunerazione “*...direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici...*”; è sufficiente, quindi, che la remunerazione sia parametrata ai risultati economici; inoltre, si fa riferimento alla partecipazione sia diretta che indiretta.

Conclusioni

L'impiego di diverse locuzioni in disposizioni che dovrebbero essere volte a disciplinare il regime fiscale dei medesimi strumenti finanziari, seppure, l'una sul versante dell'emittente, mentre, l'altra, sul versante del sottoscrittore, risulta ingiustificabile (ciò a maggior ragione se si considera che la lett. b, comma 2, dell'art. 44 per individuare le partecipazioni al capitale o al patrimonio in società estere similari alle azioni o quote di società italiane rimanda alla lett. a del comma 9 dell'art. 109).

Concludendo, ragioni di carattere sistematico impongono di interpretare in modo coerente le due disposizioni: viceversa, se alla locuzione dell'art. 44, comma 2, lett. a) fosse attribuita una portata più restrittiva di quella di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), ne conseguirebbe che i proventi non dedotti dall'erogante potrebbero risultare integralmente assoggettati a tassazione a carico dei percipienti, legittimandosi, quindi, un'integrale doppia imposizione.

- L' art. 44, comma 2, lett. a), non assimila alle azioni i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza: ciò in base all'interpretazione restrittiva della nozione di “strumenti finanziari” circoscritta ai soli titoli e certificati.
- Questa soluzione trova conferma nel comma 2 dell'art. 47 che estende agli utili derivanti da tali contratti la parziale esenzione prevista dal comma 1 qualora il valore dell'apporto risulti superiore al 5 o 25 % del patrimonio netto della società associante, secondo che essa sia o meno quotata: è evidente che se l'assimilazione alle azioni risultasse operante anche per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, quest'ultima disposizione non avrebbe senso.

Remunerazione dei finanziamenti eccedenti - Art. 44, co. 1, lett. e

- **Fra gli utili di partecipazione è espressamente inclusa anche “la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate”**: si fa riferimento ai finanziamenti erogati dal socio eccedenti il rapporto di 4 a 1 rispetto al patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo.
 - Si tratta dei finanziamenti indeducibili ai sensi dell’ art. 98 (*Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione*)
 - La *ratio* di tale assimilazione è quella di **evitare la distribuzione occulta di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili.**
-
- La riconduzione fra gli utili di partecipazione della remunerazione di questi finanziamenti indeducibili non ha rilevanza solo meramente classificatoria ma sostanziale; essa comporta l’estensione alla predetta remunerazione del regime fiscale degli utili di partecipazione.
 - Anche qui, si ha una stretta correlazione tra:
 - indeducibilità per la società finanziata della remunerazione del finanziamento;
 - parziale esenzione per il socio finanziatore della remunerazione del finanziamento.

Utili e dividendi – Riforma fiscale

- **Abrogazione del credito di imposta** sui dividendi e **soppressione dei canestri**

- **Il nuovo Tuir assimila ai dividendi:**

- gli interessi remunerati ai soci sui finanziamenti relativi alla *thin capitalization* (art. 44, co. 1, lett. e);
- le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 44, co. 1, lett. f)
- le remunerazioni di strumenti finanziari collegate con i risultati economici della società emittente (art. 44, co. 2)

La tassazione di dividendi percepiti dalle persone fisiche

Personae fisiche	Ante riforma	Post riforma
Utile da partecipazioni <u>non qualificate</u>	<ul style="list-style-type: none">- cedolare secca 12,5% (no dichiarazione)- su opzione, in dichiarazione con credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none">- cedolare secca 12,5% (no dichiarazione)- no credito d'imposta
Utile da partecipazioni <u>qualificate</u>	<ul style="list-style-type: none">- in dichiarazione con credito d'imposta	<ul style="list-style-type: none">- imponibile al 40% in dichiarazione senza credito d'imposta
Utile da partecipazioni <u>in regime di impresa</u>	<ul style="list-style-type: none">- in dichiarazione con credito d'imposta- concorrono alla formazione del reddito d'impresa	<ul style="list-style-type: none">- imponibile al 40% in dichiarazione senza credito d'imposta- concorre alla formazione del reddito d'impresa

Utili corrisposti a persone fisiche in base ad un contratto di associazione in partecipazione

Associazione in partecipazioni	Tassazione
L'apporto dell'associato qualificato	40% sull'utile percepito
L'apporto dell'associato non qualificato	Ritenuta a titolo di imposta del 12,5%
Associato non residente, partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato	Ritenuta a titolo di imposta del 27%

Dividendi distribuiti a persone fisiche da parte di soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (*black list*)

Soggetti percettori	Regola generale	Eccezioni
Soggetti Ire	Tassazione integrale	Accoglimento interpello (tassazione parziale del 40%)

Nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario e il loro trattamento fiscale

Titoli assimilabili alle partecipazioni	Titoli assimilabili alle obbligazioni
<ul style="list-style-type: none">- provento non è deducibile per la società che lo eroga- aliquote elevate in capo al percettore.	<ul style="list-style-type: none">- provento è deducibile per la società che lo eroga- ritenuta del 12,5% in capo al percettore

Il regime di tassazione per le plusvalenze percepite da persone fisiche

Persone fisiche	Ante riforma	Post riforma
Cessione partecipazioni non qualificate	- imposta sostitutiva del 12,5%	- Invariato
Cessione partecipazioni qualificate	- imposta sostitutiva del 27% e riportabilità delle minusvalenze in quattro esercizi	- tassazione in dichiarazione (aliquote Ire) - soppressione della riportabilità delle minusvalenze
Cessione partecipazioni in regime di impresa	<ul style="list-style-type: none"> - Concorso alla tassazione del reddito d'impresa (tassazione con aliquota marginale Irpef) - facoltà di rateazione in 5 periodi di imposta per quelle iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie - per le partecipazioni di controllo e collegamento possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 19% 	<ul style="list-style-type: none"> - se la partecipazione ha i requisiti di esenzione (participation exemption) concorre per il 40% alla formazione del reddito della società (esente il 60%) - per le altre partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in almeno 3 bilanci la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio o in quote costanti in 5 esercizi - per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante o per quelle immobilizzate possedute da meno di 3 esercizi la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è realizzata - le minusvalenze non sono mai deducibili

Tassazione dei *capital gain* - artt. 67 e 68

Capital gain	Tassazione
Plusvalenza da <u>partecipazione non qualificata</u>	Imponibile il 100% della plusvalenza con imposta sostitutiva del 12,5%
Plusvalenza <u>da partecipazione qualificata</u>	Imponibile il 40% della plusvalenza